



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 208/18/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ  
CANALE ITALIA DUE S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA  
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “CANALE ITALIA 84”)  
PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE  
NELL’ART. 5-TER, COMMI 1 E 3, DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP  
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LOMBARDIA N. 5/2018 - PROC. 46/18/MRM-CRC)**

## **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 settembre 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, preceduto da consultazione pubblica*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative*”;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante "*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*";

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante "*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*";

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante "*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*";

VISTO l'Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS, del 10 giugno 2009, recante "*Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni*" e, in particolare, l'Allegato A, recante "*Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'art. 3 dell'Accordo quadro*";

VISTA la "*Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie delle comunicazioni, il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del CO.RE.COM. Lombardia in data 16 dicembre 2009*";

VISTO l'atto di contestazione - cont. n. 5/2018 del Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia - adottato in data 8 maggio 2018 e notificato il 9 maggio 2018 alla società Canale Italia Due S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Canale Italia 84*";



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e contestazione**

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia - cont. n. 5/2018 - previo accertamento datato 2 maggio 2018, giusta relazione conclusiva alla sessione di monitoraggio dei programmi trasmessi dalle emittenti locali dal giorno 24 marzo al 30 marzo 2018 (prot. n. 13818), è stata contestata, in data 8 maggio 2018, e notificata il 9 maggio 2018 alla società Canale Italia Due S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Canale Italia 84*”, la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 5-ter, commi 1 e 3, della delibera n. 538/01/CSP, in quanto sul predetto servizio di media audiovisivo, nei giorni 25 e 28 marzo 2018, sono andate in onda in fascia oraria non consentita, televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto caratterizzate dalla presenza, in sovrimpressione, sullo schermo televisivo di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo con codice 899, nel corso delle quali i telespettatori sono stati invitati ad utilizzare le suddette numerazioni telefoniche per ricevere i pronostici concernenti il gioco del lotto.

A mero titolo esemplificativo, si riporta quanto valutato in sede istruttoria, e cioè che il 25 marzo 20018 alle ore 09:00 inizia il programma “*Lottoamico*” il quale è preceduto da una dicitura che identifica espressamente il programma come “*televendita*”. Dopo la sigla compare la scritta “*Prenota Megalotto*”, seguita da un numero fisso e da un numero *Whatsapp*. Dalle 09:13 in poi, e fino alla fine della trasmissione, appare, invece, a schermo intero il numero a pagamento 899.22.11.55 da comporre al fine di richiedere migliori combinazioni per le giocate del lotto.

## **2. Deduzioni della società**

La predetta società ha presentato in data 18 maggio 2018 (prot. n. 0016711) uno scritto difensivo in cui, sostanzialmente, sostiene che il programma in questione, non trarrebbe in inganno il pubblico e che comunque, andando in onda tra le 16:00 e le 19:00 rispetterebbe il codice di autoregolamentazione TV e minori.

## **3. Valutazioni dell’Autorità**

Ad esito dell’istruttoria svolta, in conformità con quanto prospettato dal CO.RE.COM. Lombardia, risulta che la società Canale Italia Due S.r.l., è incorsa nella violazione dell’art. 5-ter, commi 1 e 3, della delibera n. 538/01/CSP. Nella fattispecie *de qua*, infatti ciò che conta è il dato fattuale, cioè la circostanza che nel corso delle trasmissioni sopra specificate sono state trasmesse, come appare dalle medesime scritte apparse in sovrimpressione, televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto tra le ore 7:00 e le ore 23:00, ossia in fascia oraria non consentita, in cui sono state mostrate, in sovrimpressione, sullo schermo televisivo, numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo. L’asserzione che le televendite in questione non



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

violino le fasce orarie indicate dal codice di autoregolamentazione TV e minori e che non traggano in inganno il pubblico, in contrasto, eventualmente, col comma 2 del già menzionato art. 5-ter, della delibera n. 538/01/CSP non appare attinente con quanto contestato dal CO.RE.COM. Lombardia;

RITENUTA, pertanto, la violazione del disposto contenuto nell'art. 5-ter, commi 1 e 3, della delibera n. 538/01/CSP da parte della società Canale Italia Due S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Canale Italia 84", nei giorni 25 e 28 marzo 2018;

RITENUTA, quindi, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a), e comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per ogni singola violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità media, in considerazione della rilevazione di isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, ma, in ogni caso, tali da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori più vulnerabili psicologicamente.

### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La predetta società non ha documentato di aver eliminato ovvero attenuato le conseguenze dell'infrazione in esame.

### **C. Personalità dell'agente**

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo vigente.

### **D. Condizioni economiche dell'agente**

In considerazione della situazione economica della società in esame che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio 2017 in perdita (fonte: Infocamere),



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto Cont. n. 5/proc.46/18/MRM-CRC nella misura corrispondente al minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), moltiplicato per due secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 2.066, 00 (duemilasesantasei/00);

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle due giornate oggetto di monitoraggio risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni con conseguente applicazione del criterio del cumulo materiale;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della autorità*;

### **ORDINA**

alla società Canale Italia Due S.r.l, con sede legale in Via Pacinotti, n. 18, Rubano (PD), cod. fisc. 04889600286, di pagare per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5-ter, commi 1, 2 e 3, della delibera n. 538/01/CSP la sanzione amministrativa di euro 2.066,00 (duemilasesantasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione contenuta nell'art. 5-ter, commi 1 e 3, della delibera n. 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 208/18/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 208/18/CSP*".



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 settembre 2018

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Riccardo Capecchi